

VALUTAZIONI IN MERITO AL "PAI"

- ANNO 2015

RESE:

Per ogni anno relativo al periodo 2010-2014 il sistema propone l'utilizzo di una resa:

- AMMINISTRATIVA (la propria resa assicurata per le imprese che hanno stipulato i certificati);
- RESA BENCHMARK (la resa assicurata comunale o provinciale per le imprese che non hanno stipulato certificati).

Se è presente una resa di tipo AMMINISTRATIVO è possibile sostituirla con un dato BENCHMARK (se più favorevole), nei casi di

- nuovi impianti non in produzione,
- impianti in fase giovanile,
- impianti a tipologia produttiva differente,
- cambio tecnica colturale (irriguo, non irriguo), ecc...

Nel caso dell'uva da vino la resa AMMINISTRATIVA può essere modificata con il dato BENCHMARK o con la DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE.

Si può modificare il dato della resa BENCHMARK se l'impresa agricola **ha coltivato il prodotto ed è in possesso della relativa documentazione probatoria** (che attesta una maggior produzione).

A seguito di chiarimenti è stato confermato che la documentazione a supporto non dovrà essere: né informatizzata contestualmente al PAI, né depositata presso il CAA (non è obbligatorio), ma l'impresa agricola dovrà tenerla a disposizione per eventuali controlli.

Nei casi in cui la resa PAI 2015 risulti leggermente inferiore all'assicurato 2015, nonostante gli interventi correttivi sopradescritti, al fine di non precludere l'erogazione del contributo comunitario all'impresa agricola è consigliabile rilasciare il PAI.

• ANNO 2016

RESE:

In fase di compilazione del PAI 2016 per ogni anno del periodo 2010-2014 il sistema propone l'utilizzo delle stesse rese relative al PAI 2015. E' fondamentale pertanto, soprattutto nei casi di anomalie PAI 2015, apportare le dovute correttive per poi procedere al rilascio del PAI 2016.

Le imprese **che hanno coltivato nel 2015** (a prescindere dalla presenza o meno di polizze assicurative) il medesimo **prodotto per il quale richiedono il rilascio del PAI 2016, devono comunicare al CAA le quantità desunte dalla documentazione fiscale e contabile** (che dovranno essere messe a disposizione solo casi di eventuali controlli), quali:

- fatture o altri documenti fiscali;
- documenti di trasporto/ricevute di conferimento;
- dichiarazioni di riduzione/denunce di conferimento;
- documenti aventi forza probatoria equivalente: ricevuta di conferimento relativa ad un contratto di produzione, perizia effettuata da professionisti iscritti agli albi competenti in materie agrarie per produzioni oggetto di reimpieghi aziendali e autoconsumo.

Le imprese agricole che **hanno coltivato nel 2015** la medesima coltura (esclusivamente tra: Avena, bietola da costa, colture arboree da biomassa, colture erbacee da biomassa, colza, erba medica, erbai di graminacee, erbai di leguminose, erbai misti, favino, fieno di lupinella, loietto, mais da granella, mais da insilaggio, orzo, pisello proteico, prato, soia, sorgo, tappeto erboso, trifoglio, trifoglio seme) oggetto del PAI 2016 il cui prodotto **reimpiegano in azienda** per:

- alimentazione del bestiame;
- produzione di biomasse in caso di impianto aziendale di produzione di energia rinnovabile;

possono utilizzare le rese Benchmark (d.m. 3824 11 febbraio 2016).

In assenza di documentazione probatoria, al fine **di completare il PAI 2016 con il dato relativo alla produzione 2015** è prevista inoltre la possibilità di avvalersi delle **perizie agronomiche** (non asseverate) effettuate da professionisti iscritti ad albi o collegi competenti in materie agrarie, nei seguenti casi:

- produzioni oggetto di reimpieghi aziendali (**laddove la resa benchmark è insufficiente**);
- produzioni oggetto di autoconsumo;
- produzioni ottenute da impianti arborei in fase di impianto/giovanili;
- giacenza di prodotti in magazzino non venduti riferiti alla campagna dell'anno precedente;
- vendita del prodotto attestata da documenti probatori recanti una misura della quantità diversa dal peso (a corpo; a superficie; sulla pianta, ecc.);
- vendita diretta del prodotto, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli di cui alle categorie "ortaggi" e "frutta" dell'allegato al DM Prezzi, nel caso in cui l'agricoltore sia esonerato dal rilascio di documenti fiscali (es. registro dei corrispettivi; scontrini, fatture);

- altri casi nei quali in conformità alla normativa vigente non è disponibile alcuna documentazione probatoria.

Nel caso di rese 2015 particolarmente basse a fronte di danni da avversità atmosferiche è obbligatorio riportare la documentazione disponibile e selezione come tipologia di calcolo della resa **gli ultimi 5 anni** (così facendo verrà scartato il più alto ed il più basso).

Si ricorda infine che, il D.M. 7629 del 31 marzo 2016, stabilisce **per tutte le colture e tutte le tipologie di polizza** la possibilità, FINO AL 31 MAGGIO, di rilasciare il PAI anche dopo la sottoscrizione dei certificati, **purché sia presente la manifestazione di interesse** (il PAI deve comunque essere presentato non oltre il 31 luglio).

Come previsto dal D.M. 1018 del 8 marzo 2016 le **quantità presenti nel PAI non sono vincolanti ai fini assicurativi**. Infatti ai fini del riconoscimento del contributo lo stesso verrà calcolato sul minore tra quantità PAI e quantità assicurata.